



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 novembre 2016
(OR. en)

14763/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0373 (NLE)**

**COTRA 27
CDN 33**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 novembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	JOIN(2016) 56 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento JOIN(2016) 56 final.

All.: JOIN(2016) 56 final



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 23.11.2016
JOIN(2016) 56 final

2016/0373 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la conclusione dell'accordo di partenariato strategico (APS) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (di seguito "l'accordo").

L'8 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione europea e l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a negoziare un accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro. I negoziati, iniziati nel settembre 2011, si sono conclusi nel settembre 2014 con la sigla dell'accordo. Il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione hanno preso parte al processo di negoziazione. Gli Stati membri sono stati consultati durante il processo di negoziazione in occasione delle riunioni dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. Anche il Parlamento europeo è stato informato regolarmente dell'andamento dei negoziati per tutta la loro durata.

In seguito all'adozione, il 28 ottobre 2016, della decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, l'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016 in occasione del 16° vertice UE-Canada.

L'alta rappresentante e la Commissione ritengono che gli obiettivi fissati dalle direttive del Consiglio per il negoziato dell'accordo siano stati raggiunti e che l'accordo possa essere presentato per la conclusione. La presente proposta congiunta riguarda lo strumento giuridico relativo alla conclusione dell'accordo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Scopo e contenuto dell'accordo

L'UE e il Canada hanno una lunga storia di cooperazione di ampia portata, iniziata nel 1976 con l'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica.

La cooperazione tra l'UE e il Canada ha subito un'evoluzione nel tempo e copre attualmente il dialogo politico e le questioni connesse alla politica estera e di sicurezza comune, nonché una vasta gamma di settori tra cui l'ambiente, la giustizia e la sicurezza, la migrazione e l'integrazione, la pesca, l'istruzione, la cultura, i diritti umani, lo sviluppo del Nord e le questioni relative ai popoli indigeni, gli scambi di giovani e la sicurezza dei trasporti.

L'obiettivo dell'APS è approfondire i legami politici e la cooperazione UE-Canada sulle questioni di politica estera e di sicurezza e intensificare la cooperazione in un gran numero di ambiti oltre al commercio e all'economia.

L'accordo sancisce i valori democratici comuni all'UE e al Canada e farà progredire la cooperazione a livello bilaterale e multilaterale. L'APS rafforzerà il dialogo politico in ambiti quali i cambiamenti climatici, l'energia, l'ambiente, lo sviluppo, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione e la cultura, la migrazione e la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e la criminalità informatica. Esso ribadisce l'impegno delle parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di

distruzione di massa e l'adozione di misure volte a far fronte al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

L'APS istituisce un meccanismo di dialogo politico mediante l'organizzazione di vertici annuali a livello di leader e consultazioni a livello ministeriale. L'accordo istituisce inoltre un comitato ministeriale misto, che sostituisce il precedente dialogo transatlantico, e un comitato misto di cooperazione con l'obiettivo di monitorare lo sviluppo delle relazioni strategiche tra le parti.

L'accordo prevede la possibilità di sospendere la sua applicazione in caso di violazione di elementi essenziali quali i diritti umani e la non proliferazione. Le parti riconoscono inoltre che la violazione particolarmente grave e sostanziale dei diritti umani o del principio di non proliferazione potrebbe anche costituire una motivazione per la risoluzione dell'accordo economico e commerciale globale conformemente all'articolo 30, paragrafo 9, di detto accordo.

L'APS, unitamente al CETA, dovrebbe apportare benefici e opportunità tangibili ai cittadini dell'Unione e del Canada.

- **Base giuridica**

L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto iii), del TFUE stabilisce che, nel caso di un accordo che crea un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, il Consiglio adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo. Inoltre, l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE stabilisce che il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione.

Nel caso di un atto che persegue contemporaneamente più obiettivi o che si compone di vari elementi, tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro, la Corte di giustizia europea ha statuito che, qualora per tale motivo siano applicabili diverse disposizioni del trattato, l'atto in questione dovrà fondarsi, in via eccezionale, sulle diverse basi giuridiche corrispondenti, a meno che le procedure previste per ciascuna di queste basi siano incompatibili l'una con l'altra (Causa C-490/10 Parlamento/Consiglio, ECLI: EU:C:2012:525, punto 46).

L'accordo persegue obiettivi e contiene elementi nei settori della politica estera e di sicurezza comune e della cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo. Questi aspetti dell'accordo sono tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro.

La politica estera e di sicurezza comune è un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. L'accordo istituisce un quadro istituzionale per la cooperazione tra l'UE e il Canada.

La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe quindi essere l'articolo 37 del TUE e l'articolo 212, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE. Non sono necessarie disposizioni supplementari come base giuridica (cfr. causa C-377/12, Commissione contro Consiglio, ECLI: EU: C:2014:1903).

- **Necessità della decisione proposta**

L'articolo 216 del TFUE prevede che l'Unione possa concludere un accordo con uno o più paesi terzi qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

I trattati prevedono la conclusione di accordi come l'APS, in particolare all'articolo 37 del TUE e all'articolo 212, paragrafo 1, del TFUE. La conclusione dell'APS è inoltre necessaria per il conseguimento, nell'ambito delle politiche dell'Unione, degli obiettivi fissati dai trattati. Tali obiettivi comprendono il rafforzamento dei diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione e l'agricoltura.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione [XXX] del Consiglio del [...] ¹, l'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra ("accordo"), è stato firmato il 30 ottobre 2016, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'obiettivo dell'accordo è rafforzare la cooperazione in una vasta gamma di settori tra cui diritti umani e libertà fondamentali, democrazia e Stato di diritto, pace e sicurezza internazionali e multilateralismo efficace, sviluppo economico sostenibile e giustizia, libertà e sicurezza. L'accordo rafforzerà il dialogo politico e la consultazione e istituirà un comitato ministeriale misto e un comitato misto di cooperazione con l'obiettivo di monitorare lo sviluppo delle relazioni strategiche tra le parti.
- (3) L'accordo dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione,

¹ Decisione (UE) 2016/... del Consiglio, del ..., relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (GU L [...], [...], pag. [...]).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 30 dell'accordo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione².

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

² La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.